

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili - Interventi edilizi
03	ACCERTAMENTO - Autotutela - Autotutela sostitutiva
	AGEVOLAZIONI
05	AGEVOLAZIONI
06	AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per le aree svantaggiate - Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno
	LAVORO
08	LAVORO SUBORDINATO - Assunzioni agevolate
09	PREVIDENZA - Agevolazioni
10	Leggi In evidenza

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Interventi edilizi - Crediti d'imposta derivanti da opzioni di cessione e sconto - Soggetti vigilati - Ripartizione in sei rate - Comunicazione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate (provv. Agenzia delle Entrate 21.11.2024 n. 422331)

Con il provv. Agenzia delle Entrate 21.11.2024 n. [422331](#) è stata data attuazione alle disposizioni contenute nel co. 3-ter dell'[art. 121](#) del DL 34/2020 (c.d. "norma anti-usurai"), definendo il contenuto e le modalità di presentazione telematica della comunicazione che deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate dai "soggetti qualificati" per evitare la ripartizione in sei rate dei crediti d'imposta derivanti da interventi agevolati con *superbonus*, *sismabonus* e *bonus* barriere 75%, che sono utilizzabili a partire dall'anno 2025.

Norma c.d. "anti-usurai"

Il co. 3-ter dell'[art. 121](#) del DL 34/2020, introdotto dall'[art. 4-bis](#) co. 6 del DL 39/2024 convertito, stabilisce che per i c.d. "soggetti qualificati" sono ripartite in sei quote annuali di pari importo (in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti) le rate dei crediti d'imposta derivanti da opzione ex [art. 121](#) del DL 34/2020 che al contempo risultano:

- utilizzabili a partire dall'anno 2025;
- relative a interventi agevolati con *superbonus* ex [art. 119](#) del DL 34/2020, *bonus* barriere 75% ex [art. 119-ter](#) del DL 34/2020 e *sismabonus* ex [art. 16](#) commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013;
- identificate con codice univoco ai sensi dell'[art. 121](#) co. 1-quater del DL 34/2020 (in quanto riferite a comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dall'1.5.2022).

Soggetti qualificati

Sono "soggetti qualificati":

- le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'[art. 106](#) del DLgs. 385/93;
- le società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'Albo di cui all'[art. 64](#) del DLgs. 385/93;
- le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. [209/2005](#).

Effetti sui crediti post spalmatura in sei anni

Anche nel caso in cui i crediti d'imposta derivanti da interventi "edilizi" agevolati con le sopracitate agevolazioni vengano spalmati in sei anni, così come previsto per i crediti d'imposta derivanti da interventi "edilizi" per i quali si è optato per la cessione o lo sconto sul corrispettivo, di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020, la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno:

- non può essere usufruita negli anni successivi;
- non può essere richiesta a rimborso.

In aggiunta, viene anche introdotta la limitazione per cui le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione in sei rate non possono essere cedute ad altri soggetti e ulteriormente ripartite e possono essere utilizzate esclusivamente in compensazione nel modello F24 "dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento indicando i codici tributo che saranno istituiti con successiva risoluzione".

Soggetti esclusi dalla ripartizione in sei anni dei crediti

Sono esclusi dalla spalmatura in sei rate annuali quei "soggetti vigilati" che al contempo:

- hanno acquistato le rate dei crediti derivanti da opzione (per interventi *superbonus*, *bonus* barriere 75% e *sismabonus*) a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell'importo delle corrispondenti detrazioni;
- hanno dichiarato tale circostanza all'Agenzia delle Entrate entro il 31.12.2024 con la

comunicazione definita dal provv. n. [422331/2024](#) in commento.

Termini entro cui trasmettere la comunicazione

Il provv. n. 422331/2024 stabilisce che la comunicazione deve essere trasmessa telematicamente:

- dal 3 al 31.12.2024, per le rate dei crediti già accettate entro il 2.12.2024;
- dal 3.12.2024, per le rate dei crediti che non risultano ancora accettate dal cessionario entro il 2.12.2024 oppure per le rate acquistate successivamente.

Nel caso di rate dei crediti già accettate entro il 2.12.2024, la comunicazione può essere trasmessa:

- tramite il servizio web della "Piattaforma cessione crediti" direttamente dal cessionario titolare dei crediti, oppure avvalendosi degli intermediari di cui all'[art. 3](#) co. 3 del DPR 322/98;
- direttamente dal cessionario "con le modalità di cui al punto 3.3 del presente provvedimento";
- tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo bonusedilizi75@pec.agenziaentrate.it, alle condizioni richieste dal § 3.1 lett. c) del provvedimento.

Nel caso di rate dei crediti non ancora accettate dal cessionario entro il 2.12.2024 oppure acquistate successivamente al 2.12.2024, la comunicazione viene effettuata in occasione dell'accettazione della rata del credito, direttamente da parte del cessionario, tramite "Piattaforma cessione crediti" o con le modalità di cui al § 3.3 del provvedimento.

Il mancato invio della comunicazione comporta l'ulteriore ripartizione in sei rate annuali di pari importo, non cedibili e utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il modello F24.

Inoperatività della "Piattaforma cessione crediti" fino al 7.1.2025

Per consentire di eseguire in sicurezza le operazioni di ripartizione delle rate dei crediti già accettate, il provvedimento precisa che la "Piattaforma cessione crediti" non sarà disponibile dal 1° al 7.1.2025 e le rate dei crediti degli anni 2025 e successivi non potranno essere utilizzate in compensazione dai soggetti qualificati fino al 7.1.2025.

art. 121 co. 3 ter DL 19.5.2020 n. 34

art. 4 bis co. 6 DL 29.3.2024 n. 39

Provvedimento Agenzia Entrate 21.11.2024 n. 422331

Il Quotidiano del Commercialista del 22.11.2024 - "**Comunicazione anti usurari per i crediti d'imposta dei soggetti qualificati entro fine anno**" - Zanetti - Zeni

Il Sole - 24 Ore del 22.11.2024, p. 39 - "**Superbonus e banche, l'invio dati sui crediti acquisiti parte il 3 dicembre**" - Latour G. - Parente G.

Scheda n. 1420.02 in Agg. 5/2024 - "**Agevolazioni fiscali - Novità del DL 39/2024 convertito**" - AA.VV.

ACCERTAMENTO

Autotutela - Autotutela sostitutiva - Autotutela sostitutiva in aumento - Accertamento integrativo - Differenze (Cass. SS.UU. 21.11.2024 n. 30051)

La Corte di Cassazione a SS.UU., con la sentenza 21.11.2024 n. [30051](#), si è pronunciata in ordine alla legittimità dell'esercizio dell'autotutela sostitutiva quale istituto ulteriormente derogatorio del principio di unicità e globalità dell'accertamento.

La sentenza è il risultato dell'ordinanza di remissione 1.12.2023 n. [33665](#), in cui la Cassazione sollecitava le Sezioni Unite a prendere posizione in ordine:

- alla legittimità dell'esercizio dell'autotutela sostitutiva per emendare vizi formali (es. vizio di sottoscrizione, vizio di notifica) o anche vizi sostanziali (errore di calcolo, motivazione);
- alla legittimità dell'annullamento dell'atto in autotutela e alla riemissione di un nuovo atto ove peggiorativo del primo annullato;
- all'esercizio del potere di autotutela sostitutiva quale ulteriore deroga al principio di unicità

- dell'accertamento come avviene per l'accertamento integrativo.

Decisione delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. [30051/2024](#), hanno ritenuto legittimo l'esercizio del potere di autotutela sostitutiva (anche peggiorativa per il contribuente).

Ciò si ha quando, sulla base di una diversa valutazione degli elementi di diritto e di fatto a sua disposizione, l'ente impositore annulla e sostituisce il proprio atto emendandolo di vizi formali (inclusa la motivazione) o anche sostanziali, potendo, se del caso, aumentare la pretesa richiesta al contribuente.

Sicchè, la modifica di un atto impositivo sulla base della diversa valutazione degli elementi di fatto e di diritto

posti alla base dell'autotutela sostitutiva non contrasta con la c.d. unicità dell'accertamento, considerato che si tratta pur sempre di un'unica azione accertatrice. Essa viene operata su un atto originario illegittimo che non condiziona neanche l'affidamento del contribuente ex [art. 10](#) della L. 212/2000.

Limiti all'autotutela sostitutiva sono, nel contempo:

- l'esercizio entro i termini di decadenza per l'accertamento previsto per il singolo tributo ([artt. 43](#) del DPR 600/73 e 57 del DPR [633/72](#));

- la necessità che sull'atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato.

Quanto alla differenza con l'accertamento integrativo, esso deve del pari intervenire entro i termini di decadenza, ma viene emesso un ulteriore atto che si affianca al primo, che aumenta la pretesa e si basa sulla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Novità del DLgs. [219/2023](#)

Il DLgs. [219/2023](#) ha introdotto gli [artt. 10-quater](#) e [10-quinquies](#) della L. 212/2000, che disciplinano rispettivamente l'autotutela obbligatoria e l'autotutela facoltativa, abrogando la vecchia disciplina contenuta nell'[art. 2-quater](#) del DL 564/94 e nel DM 11.2.97 n. 37 (vedasi la circ. Agenzia delle Entrate 7.11.2024 n.[21](#)).

La Cassazione a Sezioni Unite ha altresì tenuto conto nella sua decisione dell'attuale assetto normativo vigente dell'autotutela obbligatoria e facoltativa predetta e dei neo-introdotti [artt. 9-bis](#) e [7](#) co. 1-bis della L. 212/2000.

Sicchè, sulla base dell'interpretazione congiunta di queste ultime due norme, fermi i termini decadenziali ([artt. 43](#) del DPR 600/73 e 57 del DPR [633/72](#)):

- è sempre possibile emendare mediante un nuovo atto i vizi formali e procedurali, senza che ciò contrasti con il principio di unicità dell'accertamento;

- è anche possibile emendare vizi sostanziali (i "fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto"), sempre che ciò avvenga mediante la notifica di un nuovo atto nei termini di decadenza.

Accertamento integrativo

L'autotutela sostitutiva si distingue dall'accertamento integrativo ([art. 43](#) co. 3 del DPR 660/73) in quanto in esso "il successivo nuovo atto non viene emesso perché è stato rilevato un errore o una non corretta valutazione degli elementi di fatto e diritto in base ai quali è stato adottato il primo atto".

Invero, la pretesa originaria è corretta e resta inalterata ma si affianca un nuovo atto (integrativo) che contiene una pretesa aggiuntiva giustificata dai "nuovi elementi" prima non conosciuti.

Affidamento del contribuente

L'autotutela sostitutiva peggiorativa non viene intaccata dal legittimo affidamento ex [art. 10](#) della L. 212/2000 del contribuente sul precedente atto viziato errato, ovvero dall'errata valutazione delle circostanze poste a suo fondamento.

Infatti, spiegano i Supremi giudici che deve essere escluso che la "mera - ed erronea - valutazione già operata dall'Amministrazione sugli elementi a fondamento dell'atto impositivo sia, in sé, sufficiente a generare un affidamento legittimo poiché equivale a sostenere che l'affidamento è determinato dalla mera illegittimità dell'atto originario, condizione che, in sé, precluderebbe lo stesso esercizio del potere di autotutela". Per contro, però, "può assumere rilievo, ai fini della configurabilità del legittimo

affidamento, l'esistenza di specifiche indicazioni erronee o di condotte intrinsecamente contraddittorie da parte dell'agenzia fiscale anteriormente all'adozione dell'atto illegittimo qualora le somme pretese siano state compiutamente versate e ricorrano ragioni di certezza e stabilità".

art. 43 DPR 29.9.1973 n. 600

art. 57 DPR 26.10.1972 n. 633

Il Quotidiano del Commercialista del 22.11.2024 - "Autotutela sostitutiva peggiorativa sempre possibile" - Amato

Il Sole - 24 Ore del 22.11.2024, p. 38 - "L'autotutela sostitutiva peggiora l'atto per il contribuente" - Ambrosi L. -Iorio A.

Il Sole - 24 Ore del 22.11.2024, p. 38 - "Il rischio è giustificare il principio dell'unicità dell'azione accertativa" - Deotto D. - Lovecchio L.

Italia Oggi del 22.11.2024, p. 25 - "Autotutela, effetto boomerang" - Ferrara D.

Cass. SS.UU. 21.11.2024 n. 30051

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Accertamento integrativo" - Cissello A.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Autotutela - Autotutela sostitutiva" - Cissello A.

Agevolazioni

Agevolazioni - Indennità una tantum di 100 euro per i lavoratori dipendenti - Erogazione con la tredicesima 2024 (c.d. bonus Natale) - Novità del DL 113/2024 convertito e del DL 167/2024 - Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 19.11.2024 n. 22)

Con la circ. 19.11.2024 n. [22](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sull'indennità una tantum di 100,00 euro ex [art. 2-bis](#) del DL 113/2024 (c.d. bonus Natale), facendo seguito alle modifiche apportate dall'[art. 2](#) del DL 167/2024 che ne ha ampliato la platea dei destinatari.

Il bonus

I lavoratori dipendenti possono beneficiare di un'indennità una tantum di 100,00 euro (da rapportare al periodo di lavoro), che non concorre alla formazione del reddito complessivo:

- in occasione della percezione della tredicesima mensilità 2024 (dietro richiesta del lavoratore);
- in sede di dichiarazione dei redditi 2025 (relativa al periodo d'imposta 2024).

Requisiti

L'indennità una tantum può essere erogata al lavoratore dipendente per il quale sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

- abbia, nell'anno d'imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro;
- abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, ai sensi dell'[art. 12](#) co. 2 del TUIR (sono considerati fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, limite incrementato a 4.000,00 euro in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni);
- abbia un'imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all'[art. 49](#) del TUIR (con esclusione delle pensioni), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'[art. 13](#) co. 1 del TUIR.

In merito, viene precisato che il bonus spetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni che sono fiscalmente a carico, ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico (in quanto sostituite dall'assegno unico).

Requisito familiare

Per effetto delle modifiche apportate dall'[art. 2](#) del DL 167/2024 all'[art. 2-bis](#) co. 1 lett. b) del DL 113/2024, ai fini del riconoscimento del *bonus* Natale:

- è sufficiente che il lavoratore dipendente abbia almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico;
- non è più necessaria la presenza del coniuge a carico o l'appartenenza ad un nucleo familiare monogenitoriale.

Incumulabilità

Con l'inserimento del co. 2-bis all'[art. 2-bis](#) del DL 113/2024, viene introdotto anche un regime di incumulabilità, in base al quale l'indennità in argomento non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

Di conseguenza, per due lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, l'indennità spetta a uno solo di essi se sono:

- coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;
- conviventi di fatto.

L'indennità spetta invece a entrambi i genitori (lavoratori dipendenti, con un figlio fiscalmente a carico) se essi non sono né coniugati né conviventi, neanche con altri soggetti (fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste dalla norma).

Per "conviventi", l'Agenzia specifica che occorre fare riferimento alla definizione di conviventi di fatto contenuta all'interno dell'[art. 1](#) co. 36 e 37 della L. 76/2016. Per "conviventi di fatto" si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. Per

l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui agli [artt. 4](#) e [13](#), co. 1 lett. b), del DPR 223/89.

Dichiarazione del lavoratore

Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro (sostituto d'imposta) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa ai sensi dell'[art. 47](#) del DPR 445/2000) con la quale richiede il riconoscimento del *bonus*.

Nella dichiarazione, il lavoratore deve attestare per iscritto di avere diritto al *bonus*, comunicando:

- il codice fiscale del coniuge o del convivente (quest'ultimo non era presente nella prima versione della norma) e dei figli fiscalmente a carico;
- la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari;
- che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario dell'indennità (ciò per effetto del nuovo co. 2-bis, che prevede l'incumulabilità del *bonus*).

In merito, l'Agenzia precisa che i lavoratori dipendenti non devono presentare una nuova dichiarazione al sostituto d'imposta (qualora l'avessero già prodotta), salvo il caso in cui debba essere acquisito, per il rispetto delle disposizioni del nuovo co. 2-bis, il codice fiscale del convivente, unitamente alla dichiarazione che quest'ultimo non sia beneficiario del *bonus*.

art. 2 bis DL 9.8.2024 n. 113

art. 2 DL 14.11.2024 n. 167

Circolare Agenzia Entrate 19.11.2024 n. 22

Il Quotidiano del Commercialista del 20.11.2024 - "L'Agenzia apre al doppio bonus Natale per i genitori nonconiugati e non conviventi" - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 20.11.2024, p. 35 - "Il bonus di Natale raddoppia per i conviventi non dichiarati" -

Maccarone Il Sole - 24 Ore del 20.11.2024, p. 35 - "Dipendenti pubblici, domanda per il bonus tramite NoiPA" - Bianco

Italia Oggi del 20.11.2024, p. 33 - "Bonus Natale, no a doppioni" - Cirioli

Guide Eutekne - Lavoro - "Indennità una tantum - Indennità una tantum 100 euro" - Silvestro D.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per le aree svantaggiate - Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno - Credito d'imposta per le imprese del settore agricolo - Comunicazione per l'accesso dal 20.11.2024 al 17.1.2025 - Approvazione del modello di comunicazione (provv. Agenzia delle Entrate 18.11.2024 n. 418393)

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 18.11.2024 n. [418393](#), ha approvato il modello, con le relative istruzioni, per la comunicazione ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore agricolo.

Quadro normativo

L'[art. 16-bis](#) del DL 19.9.2023 n. 124, conv. L. 13.11.2023 n. [162](#), introdotto dall'art. 1 co. 7 del DL 15.5.2024

n. 63 (c.d. DL "Agricoltura"), ha previsto il riconoscimento, per il 2024, di un credito d'imposta per le imprese del settore agricolo che effettuano investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno.

Con il [DM 18.9.2024](#) (pubblicato sulla G.U. 11.11.2024 n. 264) sono state definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.

Ambito applicativo

Possono beneficiare del credito d'imposta, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato:

- le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del TFUE;
- le imprese attive nel settore forestale;
- le micro, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.

Tali imprese possono accedere all'agevolazione in relazione agli investimenti agevolabili, come definiti dall'art. 3 del DM 18.9.2024, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'art.

107 § 3 lettera a) del TFUE e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107 § 3 lettera c) del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia 2022-2027.

Sono agevolabili gli investimenti:

- effettuati dal 16.5.2024 (data di entrata in vigore del DL 63/2024) al 15.11.2024;
- relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonchè all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 50.000,00 euro.

Il DM 18.9.2024 disciplina nello specifico i requisiti, i costi ammissibili e la misura dell'agevolazione previsti, rispettivamente, per:

- le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e le imprese attive nel settore forestale (Capo II);
- le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura (Capo III).

Modalità e termini di presentazione della comunicazione

Per accedere al credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate:

- dal 20.11.2024 al 17.1.2025;
- direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'[art. 3](#) co. 2-bis e 3 del DPR 322/98;
- in via telematica, utilizzando il software "ZESUNICAAGRICOLA", disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;
- rinunciare totalmente al credito d'imposta indicato nell'ultima comunicazione validamente presentata.

Ammontare del credito d'imposta effettivamente spettante

Ai fini del rispetto del limite di spesa (40 milioni di euro per il 2024), l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per una percentuale resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle suddette comunicazioni (quindi, entro il 27.1.2025).

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97;
- presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale di credito d'imposta effettivamente spettante, e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta.

art. 16 bis DL 19.9.2023 n. 124

DM 18.9.2024 Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Provvedimento Agenzia Entrate 18.11.2024 n. 418393

Il Quotidiano del Commercialista del 19.11.2024 - "Pronto il modello di comunicazione per il bonus ZES unica agricoltura" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 19.11.2024, p. 35 - "Agricoltura, al via le domande del bonus Zes" -

Carucci Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno" -

Alberti P.

Il Quotidiano del Commercialista del 12.11.2024 - "Dal 20 novembre istanze per il bonus investimenti agricoli ZES unica" - Alberti

Lavoro

LAVORO SUBORDINATO

Assunzioni agevolate - Incentivi per l'assunzione di beneficiari dell'assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro - Novità del DL 48/2023 (c.d. DL "Lavoro") - Modulo di domanda (messaggio INPS 20.11.2024 n. 3888)

Con il messaggio 20.11.2024 n. [3888](#), l'INPS ha reso nota la disponibilità del modulo di istanza *on line* "Esonero SFL-ADI", che i datori di lavoro devono utilizzare per la richiesta dell'incentivo all'assunzione di soggetti beneficiari dell'assegno di inclusione (Adi) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), previsto dall'[art. 10](#) del DL 48/2023.

Allo stesso tempo vengono dettate le istruzioni operative per la presentazione delle domande di ammissione e per la fruizione dell'incentivo, anche con riferimento al contributo previsto per l'attività di mediazione svolta da parte di un'agenzia o di un ente.

L'incentivo

L'incentivo consiste in un esonero contributivo (esclusi i premi INAIL e specifiche contribuzioni) in favore dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari:

- dell'Adi;

- del SFL (ciò per effetto di quanto previsto dall'[art. 12](#) co. 10 del DL 48/2023).

La misura dell'esonero varia in funzione della tipologia contrattuale; in particolare è del:

- 100% (massimo di 8.000,00 euro su base annua), se l'assunzione avviene con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato;

- 50% (massimo di 4.000,00 euro su base annua), se l'assunzione avviene con contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale.

In entrambi i casi l'esonero può essere fruito per un massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro per i contratti a tempo determinato.

La norma prevede altresì che l'esonero possa essere riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato; in questo caso:

- il limite massimo di durata è di 24 mesi (inclusi i periodi di esonero fruiti per l'assunzione a tempo determinato o stagionale);

- l'esonero spetta nella misura pari al 50% e per una durata massima di 12 mesi se l'assunzione avviene con contratto di lavoro a tempo determinato, a cui possono aggiungersi ulteriori 12 mesi nella misura del 100% in caso di trasformazione (circ. INPS 29.12.2023 n. [111](#)).

Domanda di ammissione all'incentivo

Il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS una domanda di ammissione all'esonero avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza *on line* "Esonero SFL-ADI", presente all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" al seguente percorso: "Imprese e Liberi Professionisti", "Esplora Imprese e Liberi Professionisti", sezione "Strumenti", "Vedi tutti".

Nella domanda di ammissione occorre fornire le seguenti informazioni:

- il lavoratore assunto;

- se il lavoratore è beneficiario, alla data di assunzione, del SFL o dell'Adi;

- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;

- l'importo della retribuzione lorda mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesimamensilità;

- l'eventuale percentuale di *part-time*;

- la misura dell'aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio;

- l'eventuale attività di mediazione da parte di un'agenzia o di un ente.

L'autorizzazione verrà comunicata in calce al modulo di istanza *on line* (dove sarà possibile conoscere anchel'importo massimo dell'agevolazione spettante), solo dopo che l'INPS abbia effettuato le opportune verifiche.

Fruizione

La fruizione del beneficio dovrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive secondo le istruzioni dettate dall'INPS e distinte tra:

- generalità dei datori di lavoro;

- datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica;
- datori di lavoro agricoli.

In merito al recupero degli arretrati, viene precisato che:

- per la generalità dei datori di lavoro, la sezione "InfoAggcausaliContrib" va ripetuta per tutti i mesi di arretrato e la valorizzazione dell'elemento "AnnoMeseRif", con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2024 a novembre 2024), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025;
- i datori di lavoro agricoli utilizzano i codici agevolazione "EF" ed "EI" (per i periodi pregressi) esclusivamente nella competenza di dicembre 2024, inviata entro il 28.2.2025.

Contributo per l'attività di mediazione

L'[art. 10](#) co. 4 e 5 del DL 48/2023 prevede contributi ad agenzie ed enti per l'attività di mediazione svolta nell'assunzione di beneficiari dell'Adi e del SFL.

In particolare, se il datore di lavoro nel modulo telematico ha indicato l'attività di mediazione svolta da agenzie ed enti, le procedure telematiche riconoscono a loro il contributo spettante.

Le agenzie ed enti:

- vengono informate tramite PEC dall'INPS;
- possono accedere al "Cruscotto SFL-ADI" e inserire l'IBAN presso il quale deve essere effettuato il pagamento del contributo spettante.

art. 10 DL 4.5.2023 n. 48

art. 12 co. 10 DL 4.5.2023 n. 48

Messaggio INPS 20.11.2024 n. 3888

Il Quotidiano del Commercialista del 21.11.2024 - "Pronto il modulo per chiedere l'incentivo all'assunzione di beneficiari di Adi e SFL" - Silvestro

Guide Eutekne - Previdenza - "Assunzioni agevolate - Incentivo assunzione beneficiari assegno di inclusione" - Silvestro D.

PREVIDENZA

[Agevolazioni - Contratti di solidarietà - Sgravi contributivi - Anno 2023 - Modalità di fruizione \(circ. INPS 15.11.2024 n. 97\)](#)

Con la circ. INPS 15.11.2024 n. [97](#), sono state fornite alle aziende autorizzate le istruzioni per fruire della riduzione contributiva prevista dall'[art. 6](#) co. 4 del DL 510/96, collegata ai contratti di solidarietà, a valere sullo stanziamento di risorse relativo all'anno 2023.

Le istruzioni sono rivolte alle imprese autorizzate indicate nell'elenco allegato alla circolare stessa, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31.3.2024.

Le aziende non indicate nell'elenco, sebbene già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate a operare i conguagli con successive comunicazioni dell'Istituto.

Caratteristiche dell'agevolazione

L'[art. 6](#) co. 4 del DL 510/96 riconosce, in favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l'occupazione.

Lo sgravio, considerato, in linea generale, incompatibile con altri benefici contributivi previsti dall'ordinamento, è però cumulabile con la decontribuzione Sud ([art. 27](#) co. 1 del DL 104/2020, conv. L. 126/2020, e [art. 1](#) co. 161 e ss. della L. 178/2020; circ. nn. [55/2022](#), [40/2023](#) e [66/2024](#)).

Ambito soggettivo di applicazione

Per l'anno 2023, sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che:

- al 30.11.2023 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del DLgs. [148/2015](#);
- abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell'anno precedente.

Misura e calcolo dello sgravio

Gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell'agevolazione fruibile. Fermo il predetto limite massimo, potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle indicazioni fornite con la circolare n. [97/2024](#).

La riduzione contributiva in oggetto:

- va applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dall'abbattimento dell'orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà;
- va rapportata a ciascun periodo di paga ricompreso nell'arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio;
- è applicabile nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.

Quindi, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.

Procedura di conguaglio

Le aziende di cui all'allegato n. 1 della circolare, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare (all'interno di "DenunciaAziendale", "AltrePartiteACredito") i seguenti elementi:

- nell'elemento "CausaleACredito" devono inserire il codice causale di nuova istituzione "L981", avente il significato di "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2023";
- nell'elemento "SommeACredito" devono indicare il relativo importo.

Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare.

Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l'attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

art. 21 co. 1 DLgs. 14.9.2015 n. 148

art. 6 co. 4 DL 1.10.1996 n. 510

Circolare INPS 15.11.2024 n. 97

Il Quotidiano del Commercialista del 16.11.2024 - "Fruibile lo sgravio connesso ai contratti di solidarietà per il 2023" - Gianola

SETTORI PARTICOLARI

DM MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 6.8.2024

SETTORI PARTICOLARI

[AUTOTRASPORTATORI - Attività formative - Concessione di contributi - Riapertura - Modalità e termini di presentazione delle domande](#)

In attuazione dell'art. 83-bis, commi 23 e 28, del DL 25.6.2008 n. 112 conv. L. 6.8.2008 n. 133, con il DPR 29.5.2009 n. 83 è stato emanato il regolamento sulla concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi.

In attuazione del suddetto regolamento, con il presente DM:

- viene disposta la riapertura della concessione di tali contributi, sulla base delle risorse

disponibili per il 2024;

- vengono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle relative domande e le ulteriori disposizioni attuative.

Soggetti beneficiari dei contributi

Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi, regolarmente iscritte al Registro Elettronico Nazionale istituito dal regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1071 o all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti (compresi i dirigenti) o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte:

- all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa e alle nuove tecnologie;
- allo sviluppo della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

Iniziative formative agevolabili

Le iniziative formative agevolabili sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, a condizione che l'attività formativa sia:

- avviata dal 27.2.2025;
- completata entro l'1.8.2025.

Sono agevolabili anche i costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo antecedenti al 27.2.2025, purché successivi al 13.9.2024 (data di pubblicazione in G.U. del presente DM).

Sono invece esclusi i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 31 co. 2 del Regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651, non possono essere concessi aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

Formazione a distanza

Qualora si opti per la formazione a distanza, i corsi, che sono svolti con strumenti informatici, devono avere i seguenti requisiti:

- l'attività formativa deve essere svolta attraverso gli strumenti di videoconferenza con ripresa video contemporanea di tutti i partecipanti e dei formatori consentendo, altresì, la condivisione dei documenti;
- l'intero corso deve essere videoregistrato consentendo l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;
- i docenti ed i partecipanti devono previamente essere identificati con acquisizione di copia del documento di identità e, per ciascuno di essi, deve essere creato un apposito profilo contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere alla piattaforma della videoconferenza;
- le registrazioni dell'attività formativa e delle verifiche periodiche devono essere archiviate, registrate in formato elettronico e conservate per tre anni; le stesse sono messe a disposizione su richiesta dell'amministrazione;
- al soggetto gestore devono essere comunicati i codici di accesso alla videoconferenza.

Ammontare dei contributi

I contributi sono concessi:

- entro i limiti massimi di intensità fissati per gli aiuti alla formazione dall'art. 31 del regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651;
- nel limite del previsto stanziamento, pari a 5.000.000,00 di euro;

- sulla base dei previsti massimali.

Il contributo massimo erogabile per l'attività formativa è infatti fissato secondo le seguenti soglie:

- 15.000,00 euro, per le microimprese (che occupano meno di 10 unità);
- 50.000,00 euro, per le piccole imprese (che occupano meno di 50 unità);
- 100.000,00 euro, per le medie imprese (che occupano meno di 250 unità);
- 150.000,00 euro, per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a 250 unità).

Le forme associate di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimamente riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di 300.000,00 euro.

Il contributo è inoltre limitato anche in base ai seguenti massimali:

- ore di formazione: 30 per ciascun partecipante;
- compenso della docenza in aula: 120,00 euro per ogni ora;
- compenso dei tutor: 30,00 euro per ogni ora;
- servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili.

Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive per l'attività didattica relative al personale docente, ai tutor, alle spese di trasferta, ai materiali e forniture attinenti al progetto, all'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e al costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50% di tutti i costi ammissibili.

Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere presentate:

- esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), specificando nell'oggetto "Domanda di ammissione incentivo formazione professionale edizione 15";
- al soggetto gestore "Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a.", all'indirizzo di posta elettronica certificata ram.formazione2025@pec.it;
- utilizzando esclusivamente il modello disponibile sul sito del soggetto gestore (<http://www.ramspa.it/formazione-xv-edizione>), corredato di tutta la documentazione ivi prevista e debitamente sottoscritto con firma digitale;
- a partire dal 10.12.2024 ed entro il 20.1.2025.

Relazione di fine attività e rendicontazione dei costi sostenuti

Entro il 26.9.2025 dovrà essere presentata:

- una relazione di fine attività;
- una rendicontazione dei costi sostenuti.

Unitamente a tale documentazione dovranno essere presentati, in particolare:

- l'elenco dei partecipanti;
- la documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili;
- la documentazione comprovante l'eventuale caratteristica di micro, piccola o media impresa;
- se la formazione è svolta a distanza, la registrazione dei corsi convalidata dall'ente attuatore, da cui risulti la presenza dei partecipanti e da cui sia possibile evincere, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, ecc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;
- i registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore contenenti, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, ecc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;
- il dettaglio dei costi per singole voci.

La documentazione contabile dovrà, a pena di inammissibilità, essere certificata da un revisore legale indipendente e iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali.

La presentazione della documentazione in esame dovrà avvenire:

- esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), specificando nell'oggetto "Rendicontazione corsi incentivo formazione professionale edizione 15";
- al soggetto gestore, all'indirizzo ram.formazione2025@pec.it.

La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente.

Valutazione delle domande e delle rendicontazioni presentate

Le domande e le rendicontazioni presentate sono valutate dall'apposita Commissione, la quale, all'esito dell'istruttoria, redige l'elenco delle imprese ammesse all'agevolazione.

Erogazione dei contributi

L'erogazione dei contributi avverrà:

- al termine della realizzazione del progetto formativo;
- previa verifica della rendicontazione dei costi sostenuti.

Ove l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le domande giudicate ammissibili, i contributi saranno erogati in modo proporzionalmente ridotto fra le imprese aventi diritto.

Revoca dei contributi

I contributi in esame sono revocati in caso di:

- accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto;
- mancata effettuazione dell'eventuale corso di formazione a distanza secondo le modalità indicate in sede di domanda;
- dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero;
- controllo sul corso conclusosi con esito negativo.

Qualora il contributo fosse già stato erogato, l'impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all'Autorità giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.